



**F.A.I.L.P. C.I.S.A.L. LE NOSTRE SCHEDE.**



## **II CONTRATTO DI PROGRAMMA POSTE – MEF 2015/2019**

**Porte aperte dal Governo e dal Ministero Sviluppo Economico a Poste italiane per le razionalizzazioni, ma i paletti imposti con la vigilanza A.G.COM. sono da rispettare e nessuno può negare ai cittadini un servizio pubblico efficiente e capillare. Poste italiane non può, né deve diventare una società di utili ad ogni costo, solo per soddisfare l'azionariato privato ! Difendiamo l'efficienza, lo sviluppo e l'occupazione in Poste italiane** *(stralcio del Contratto di programma 2015 /2019 firmato il 15 dicembre 2015 da Poste e dal M.E.F.)*

### **Art. 1 Oggetto** *Omissis*

2. Il presente contratto di programma regola altresì i rapporti tra lo Stato e Poste Italiane S.p.A. nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica, che prevedono la fornitura di servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, ai sensi del successivo articolo 5, mediante l'utilizzo della rete postale della Società.

### **Art. 2 Attività e modalità di erogazione del servizio universale e obiettivi di razionalizzazione e di efficienza di gestione**

1. La Società esercita le attività di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni europee, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia e delle prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità.

2. La Società assicura la fornitura su tutto il territorio nazionale delle prestazioni comprese nel servizio universale, come definite ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 276, 278 e 279 della legge n. 190 del 2014, delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale, nonché delle condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva e della carta della qualità dei servizi postali e degli obiettivi di qualità concernenti i tempi di recapito degli invii postali definiti dall'Autorità.

3. Per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di affidamento, la Società può avvalersi di altre società mediante procedure selettive trasparenti, compatibilmente con la normativa applicabile, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell'adempimento degli obblighi inerenti all'affidamento del servizio universale. La Società fornisce all'Autorità e al Ministero ogni semestre e a consuntivo le informazioni sugli affidamenti effettuati e il resoconto delle attività svolte.

4. La Società, nello svolgimento della sua attività, è tenuta ad adottare ogni necessaria misura per garantire il rispetto delle esigenze essenziali del servizio postale, con particolare riferimento all'inviolabilità della segretezza della corrispondenza, alla sicurezza del funzionamento della rete per il trasporto di corrispondenza, colli e pacchi, nonché alla protezione dei dati personali.

5. La Società trasmette all'Autorità, entro l'inizio di ogni anno di riferimento, l'elenco, da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale universale, unitamente al piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione. Il piano di intervento è redatto in conformità ai criteri di cui al decreto 7 ottobre 2008 ed alla delibera dell'Autorità n. 342/14/CONS, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo e reca la quantificazione dei minori costi e della diminuzione degli oneri di servizio universale resi disponibili dalla razionalizzazione. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti successivi dell'Autorità. La Società fornisce adeguata informazione degli interventi, anche di carattere sostitutivo mediante ricorso alle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e digitali nella fornitura dei servizi postali, all'ente locale interessato e al Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) che può promuovere, prima dell'attuazione degli interventi previsti, un confronto tra gli organi rappresentativi degli enti territoriali e la Società stessa.

6. Al fine di assicurare la sostenibilità del servizio universale in relazione alle risorse disponibili di cui al successivo articolo 6, la Società, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 12 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e dalle deliberazioni dell'Autorità, effettua il servizio di raccolta e recapito degli invii rientranti nel servizio universale a giorni alterni nei termini, con le tempistiche e le modalità previste dall'Autorità e negli ambiti territoriali ivi individuati, in attuazione di quanto previsto dal comma 276 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2014. L'Autorità per comprovate ragioni tecnico-operative può autorizzare un ulteriore margine di tolleranza fino ad un massimo del 5% del limite dalla stessa stabilito e comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 261 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 276, della legge n. 190 del 2014.

7. Durante tutto il periodo di vigenza del presente contratto, al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione dell'evoluzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché al fine di assicurare la prestazione del servizio universale in relazione alle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, del presente contratto, potranno essere progressivamente introdotte misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell'Autorità e nel rispetto della normativa europea.

8. Con riferimento alla rete degli uffici postali, al fine di contenere l'onere del servizio universale la Società può ridefinire la propria articolazione di base del servizio secondo parametri più economici, valutando con le autorità locali una eventuale presenza più efficace rispetto all'evoluzione della domanda di servizi nelle singole aree territoriali, anche tenendo conto dei relativi oneri. L'apertura degli uffici postali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 28 giugno 2007 e all'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 7 ottobre 2008 è di tre giorni e 18

ore settimanali. L'apertura degli uffici postali di cui all'articolo 4 della delibera dell'Autorità n. 342/14/CONS è di due giorni e 12 ore settimanali. Gli orari di apertura comprendono sia il tempo di accesso del pubblico ai locali, sia il tempo immediatamente precedente e successivo a quello di accesso giornaliero consentito al pubblico, in cui vengono espletate le attività legate al funzionamento dell'ufficio postale. Il tempo massimo necessario a rendere operativo l'ufficio, nonché quello per le operazioni di chiusura dello stesso, è fissato nel limite di 1 ora al giorno. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti successivi dell'Autorità. La Società fornisce adeguata informazione degli interventi previsti all'ente locale interessato e al Ministero che può promuovere, prima dell'attuazione degli interventi previsti, un confronto tra gli organi rappresentativi degli enti territoriali e la Società stessa. Fino a nuove determinazioni dell'Autorità, i criteri di distribuzione delle cassette di impostazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 7 ottobre 2008 sono definiti secondo quanto disposto all'Allegato 1 del presente contratto.

### **Art. 5 Servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni**

1. Il Ministero e la Società, nel perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica che prevedano la fornitura di servizi utili al cittadino, si impegnano reciprocamente a valorizzare la rete capillare degli uffici postali, ed in particolare le potenzialità e le caratteristiche degli stessi quali uffici di prossimità al servizio degli utenti specialmente negli ambiti territoriali con scarsa densità abitativa.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, in aggiunta alla fornitura del servizio postale universale la Società si impegna a valutare la fornitura di ulteriori servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, tramite la propria rete postale e le proprie infrastrutture tecnologiche.

### **Art. 6 Oneri del servizio postale universale** *Omissis*

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 261 del 1999, il contributo per l'onere del servizio postale universale è stabilito nell'importo massimo di euro 262,4 milioni annui, e viene erogato entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del Contratto, con cadenza mensile.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'onere per la fornitura del servizio universale in eccesso rispetto alla somma di 262,4 milioni di euro, può essere compensato, per ciascun anno, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, lettera b) e di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sulla base del costo netto del servizio postale universale verificato dall'Autorità, e comunque nella misura massima di 89 milioni di euro annui. Il contributo a carico del fondo di compensazione di cui all'articolo 3, comma 12, lett. b), del decreto legislativo n. 261 del 1999 è comunque erogato al fornitore del servizio universale nei limiti degli importi effettivamente versati dagli operatori obbligati, previa riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Resta salva la facoltà dell'Autorità di definire annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e la determinazione del contributo al suddetto fondo di compensazione di cui all'articolo 3, comma 12, lett. b) del decreto legislativo n. 261 del 1999, previa notifica preventiva e autorizzazione della Commissione europea.